

Credito imposta per investimenti immateriali 4.0 prenotati nel 2022: aliquota al 50% se effettuati entro il 30 giugno 2023

Scade il **30 giugno 2023** il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni **immateriali “4.0” prenotati** nel 2022, al fine di fruire del credito d'imposta del 50%.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 (come modificato dall'art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021), alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'**allegato B** alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L'art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) ha tuttavia stabilito che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d'imposta è quindi pari al **50%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, per gli investimenti in beni immateriali "4.0" non solo effettuati nel 2022, ma anche per quelli effettuati entro il 30 giugno 2023 qualora siano stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2022.

Si rileva che, **a differenza** di quanto disposto per i beni materiali "4.0", per i quali il termine "lungo" è stato prorogato dapprima al 30 settembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 423 della L. 197/2022) e poi al 30 novembre 2023 dal c.d. Dl "Milleproroghe" (art. 12 comma 1-ter del Dl 198/2022), nessuna modifica è stata invece prevista per il termine "lungo" di effettuazione degli investimenti in beni immateriali "4.0" prenotati nel 2022.

Per **tali beni** resta quindi fermo il termine "lungo" del 30 giugno 2023.

In tal senso anche le istruzioni ai modelli REDDITI 2023, in cui viene confermato il diverso termine del 30 giugno per i soli beni con codice credito "3L".

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati **oltre** tale termine ma sempre nel 2023, la misura dell'agevolazione applicabile sarebbe quella del **20%** prevista per il 2023.

La misura del beneficio si riduce progressivamente

Con riferimento alle misure previste per i periodi successivi, allo stato attuale i commi 1058-*bis* e 1058-*ter* dell'art. 1 della L. 178/2020 prevedono un'**ulteriore riduzione** della misura agevolativa per i beni in esame.

In particolare, è previsto che (*cfr.* anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre **2024** (ovvero entro il 30 giugno

2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre **2025** (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura del **10%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Si ricorda che il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0" è utilizzabile in compensazione nel modello **F24**, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta **interconnessione**, utilizzando il codice tributo "6937".

(MF/ms)